

## FOGLIO INFORMATIVO

ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari

### SERVIZIO DI TESORERIA ACCENTRATA IN EURO SU CONTO CORRENTE IN EURO DI NON RESIDENTE - Clientela al dettaglio / Clienti non consumatori -

#### INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banco BPM S.p.A.

Capogruppo del Gruppo Bancario BANCO BPM

Sede Legale: Piazza F. Meda, 4 - 20121 Milano. Sede Amministrativa: Piazza Nogara, 2 - 37121 Verona

Telefono Sede Legale: 02.77.001. Telefono Sede Amministrativa: 045.86.75.111

Sito Internet: [www.bancobpm.it](http://www.bancobpm.it). E-mail: [contattaci@bancobpm.it](mailto:contattaci@bancobpm.it)

Iscrizione all'Albo delle banche presso Banca d'Italia: n. 8065 e all'Albo dei Gruppi Bancari

#### CHE COS'E' IL SERVIZIO DI TESORERIA ACCENTRATA

Con il servizio di tesoreria accentrata la banca svolge per conto di clienti non-consumatori o al dettaglio un servizio di accentramento delle risorse monetarie di un gruppo di conti intestati ad una stessa società, oppure a società appartenenti ad uno stesso gruppo, per metterle a disposizione dei conti collegati al servizio che evidenzino tuttavia una situazione di minore liquidità.

Il servizio consente ad una società, ovvero ad un gruppo di società, di evitare possibili squilibri finanziari attraverso una gestione unitaria della situazione finanziaria dei rapporti di conto. Esso permette di compensare le posizioni attive di un gruppo di conti correnti con le posizioni negative presenti su altri rapporti collegati al servizio, riducendo il ricorso al credito e realizzando un risparmio di interessi passivi.

In sintesi, i movimenti dei singoli conti correnti collegati al servizio sono riversati con frequenza concordata e predeterminata su uno specifico conto corrente designato dal cliente quale tesoriere per consentire allo stesso di usufruire in modo ottimale dei flussi di liquidità provenienti dai conti collegati. Il servizio si realizza attraverso il trasferimento giornaliero delle posizioni dei conti correnti partecipanti al conto corrente tesoriere; se le posizioni dei conti partecipanti sono debitorie, la banca provvede ad accreditare una somma di pari importo prelevandola dal conto tesoriere, qualora siano invece attive i relativi importi sono reciprocamente trasferiti al conto tesoriere.

Il trasferimento delle posizioni attive e passive tra i conti correnti e il conto tesoriere genera crediti reciproci tra le parti che devono essere regolati da uno specifico contratto intra-societario nel caso in cui i conti fossero intestati a società diverse tra loro, purché appartenenti ad un medesimo Gruppo.

Il principale rischio connesso al servizio di 'Tesoreria Accentrata' è dovuto alla mancata copertura delle posizioni debitorie in mancanza di sufficiente disponibilità sul conto tesoriere o sui conti partecipanti.

#### CONDIZIONI ECONOMICHE

##### Commissioni e Spese

- Servizio di Tesoreria Accentrata Monobanca  
Spese di attivazione

2.300,00 €

Canone mensile	180,00 €
Modifica delle modalità di accentramento, variazione dei parametri di accentramento, aggiunta di nuovo rapporto da collegare, esclusione di rapporto partecipante	280,00 €/cad
▪ Servizio di Tesoreria Accentrata Multibanca Gruppo Banco BPM	
Spese di attivazione	3.200,00 €
Canone mensile	230,00 €
Modifica delle modalità di accentramento, variazione dei parametri di accentramento, aggiunta di nuovo rapporto da collegare, esclusione di rapporto partecipante	280,00 €/cad

## RECESSO E RECLAMI

### Recesso dal contratto di conto corrente

1. La banca si riserva di accogliere - secondo il proprio giudizio discrezionale ed insindacabile, restando conseguentemente esclusa l'assunzione di qualsivoglia preventivo impegno in merito - le richieste di ammissione di qualsiasi ulteriore rapporto di conto a fruizione del servizio di tesoreria accentrata.
2. La banca non assume alcun preventivo impegno in ordine al mantenimento del Servizio, restando ad essa riservato il diritto di recesso o sospensione dello stesso, dietro preavviso scritto di 30 (trenta) giorni.
3. Con lo stesso preavviso, potranno recedere dal Servizio anche la società alla quale è intestato il rapporto tesoriere e/o le singole società partecipanti al servizio, mediante lettera raccomandata inviata alla banca e a tutte le altre società partecipanti al servizio. Resta inteso che il recesso della società alla quale è intestato il rapporto tesoriere comporterà l'estinzione automatica del servizio.
4. La banca avrà altresì la facoltà di recedere o rinunciare al mandato ovvero sospendere il servizio, con effetti immediati, qualora ricorra una giusta causa. Per giusta causa dovrà intendersi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, lo stato di crisi economica, finanziaria e patrimoniale della società alla quale è intestato il rapporto tesoriere e/o le società partecipanti al servizio.

### Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

Lo stesso giorno indicato dal cliente sulla comunicazione di recesso inviata alla banca quale scadenza ultima del servizio.

Tale tempistica non ha effetto nel caso in cui uno qualsiasi dei partecipanti al servizio non provveda a sanare eventuali posizioni debitorie irregolari.

### Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie

Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca:

- a mezzo lettera con consegna a mano a fronte del rilascio di ricevuta presso una qualsiasi delle Filiali della Banca;

- a mezzo lettera con invio tramite raccomandata A/R al seguente indirizzo:

Banco BPM S.p.A.

Gestione Reclami - Via Polenghi Lombardo, 13 - 26900 Lodi

- a mezzo web, attraverso la sezione "Contattaci" - "Reclami" del sito internet:

[www.bancobpm.it](http://www.bancobpm.it)

- a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo:

[reclami@pec.bancobpm.it](mailto:reclami@pec.bancobpm.it)

La Banca è tenuta a rispondere, su supporto cartaceo o altro supporto durevole, entro 30 giorni dalla data di ricevimento del reclamo.

Nel caso in cui il reclamo sia relativo a servizi di pagamento, la Banca è tenuta a rispondere entro 15 giornate operative dalla data di ricevimento. In situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giornate operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, invierà una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il cliente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso, il cliente otterrà una risposta definitiva entro 35 giornate operative dalla data di ricevimento del reclamo.

Se il Cliente non è soddisfatto della risposta ricevuta o se non l'ha ricevuta entro i termini previsti, potrà:

- rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) istituito in attuazione dell'art. 128-bis del D.Lgs. n. 385/1993; per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca. La decisione dell'Arbitro non pregiudica la possibilità per il Cliente di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ordinaria; oppure, in alternativa;
- attivare, anche senza previo esperimento della procedura di reclamo, la procedura di mediazione presso l'Organismo di conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie Bancarie, finanziarie e societarie – ADR (iscritto nel registro degli organismi di conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia) in quanto Organismo specializzato nelle controversie Bancarie e finanziarie, che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale (informazioni sul sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it)). Analoga facoltà è riconosciuta alla Banca.

Resta impregiudicata la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria nel caso in cui lo svolgimento dell'attività di mediazione finalizzata alla conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo.

Il procedimento avanti l'Arbitro Bancario Finanziario e il ricorso all'Arbitro per le Controversie Finanziarie assolvono, al pari del procedimento di mediazione di cui al D.Lgs. n. 28/2010 avanti al Conciliatore bancario e Finanziario, alla condizione di procedibilità per chi intende esercitare in giudizio una azione relativa a una controversia in materia di contratti assicurativi, bancari e finanziari.

In relazione alla sopra citata previsione (di cui all'art. 5, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 28/2010 e in attuazione del comma 5 del medesimo articolo) si propone di sottoporre le controversie che dovessero sorgere dal futuro contratto all'Organismo di conciliazione bancaria costituito dal **Conciliatore Bancario Finanziario** - Associazione per la soluzione delle controversie Bancarie, finanziarie e societarie - ADR (iscritto nel registro degli organismi di conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia) in quanto Organismo specializzato nelle controversie Bancarie e finanziarie, che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale e sempreché **il predetto Organismo sia presente nel luogo di residenza o domicilio elettivo del consumatore**. Fermo restando che è comunque in facoltà del Cliente che **rivesta la qualità di "consumatore" presentare la domanda di mediazione presso altro organismo nel luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia oppure rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario o all'Arbitro per le Controversie Finanziarie qualora la controversia abbia ad oggetto servizi di investimento**.

#### LEGENDA

<b>Partecipante</b>	Rapporto di conto o società appartenente ad un gruppo, che abbia deliberato tramite i competenti organi societari di aderire ad un servizio di tesoreria accentrata.
<b>Servizio di Tesoreria</b>	Consiste nella gestione accentrata in capo ad un unico soggetto giuridico delle disponibilità finanziarie di un gruppo di conti intestati allo stesso soggetto, oppure di un gruppo di conti intestati a diverse imprese appartenenti ad uno stesso gruppo, al fine di evitare, o comunque di limitare, le diseconomie che possano realizzarsi a seguito della coesistenza di posizioni passive in capo ad alcuni conti nei confronti di istituti di credito e di posizioni attive in capo ad altri rapporti.
<b>Tesoriere</b>	Cura la gestione della Tesoreria. Può essere rappresentato da una società capogruppo, da una società finanziaria o da una qualsiasi società che sia stata formalmente designata a svolgere tale attività all'interno di un gruppo societario.